



# COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **40**

Data: **27/09/2017**

**OGGETTO:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI

Il giorno **27 Settembre 2017**, alle ore **21,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	BERGAMASCHI PIERANGELO	S
BALDONI PAOLO	S	FIUMI ANDREA	<b>G</b>
SAMORANI FRANCESCO	S	RAVAGLIA GIMMI	<b>N</b>
LORUSSO MARCO	S	RAVAIOLI TANIA	<b>G</b>
DATTOLI ANTONIO	S		
BEVONI ANGELA	S		
ROSSI IGOR	S		
MARCHI STEFANIA	S		
VERSARI VIRNA	S		

Assegnati n. 12+1.  
Presenti n. 10

In carica n. 12+1  
Assenti n. 3

Partecipa il segretario comunale **DOTT. GIORGIO CIGNA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: DATTOLI ANTONIO, MARCHI STEFANIA, BERGAMASCHI PIERANGELO.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**Sentito** l'intervento del Segretario comunale **Dott. Giorgio Cigna**, che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del predetto TUSP le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, TUSP, quali:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Considerato che**, per effetto dell’art. 24, comma 1, del TUSP, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dal Comune in enti di tipo societario (*restando pertanto escluse dall’ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria*) deve avvenire entro il 30 settembre 2017;

**Tenuto conto che** ai fini della predisposizione della ricognizione di cui all’art. 24, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – *ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione* – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP, sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del TUSP;
3. ricadano nelle condizioni ostative di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

**Considerato altresì**, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate pertanto** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto altresì conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Civitella di Romagna - Ricognizione e piano di razionalizzazione*", allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, (Allegato **A**);

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, allegato **B**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Considerato** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Rilevato che** in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto che** con deliberazione consiliare n. 71 del 26/11/2014 è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie del TPL operanti nelle Province di Forlì-Cesena (ATR), Rimini (AM) e Ravenna (Ambra) in un'unica Agenzia del TPL di ambito romagnolo. E' stata attuata la scissione parziale e proporzionale di ATR verso Ambra che ha modificato la ragione sociale in AMR srl consortile, attiva dal 2017. Si prosegue per la successiva scissione parziale e asimmetrica attraverso la quale la società scissa (ATR Società consortile a r.l., di cui il Comune di Civitella di Romagna è socio con lo 0,31%) assegnerà alla società beneficiaria (Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., di cui il Comune di Civitella di Romagna è socio con l'1,32%) gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei Comuni del comprensorio forlivese, unitamente alle attività ad essi afferenti, determinando l'uscita di tali comuni dalla società ATR;

**Dato atto che** per espressa previsione dell'art. 24, comma 2 del TUSP, il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190, approvato dal Consiglio Comunale in data 18/03/2015 con delibera n. 10 ed aggiornato con deliberazione consiliare n. 22/2016 a seguito dell'ingresso del Comune di Civitella di Romagna nella compagine societaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. con il conferimento delle azioni delle società partecipate Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;

**Visto** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Acquisiti:**

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 rilasciati dai responsabili del Settore Amministrativo – AA.GG e del Settore Economico – Finanziario;
- il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 rilasciato dal responsabile del Settore Economico – Finanziario;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti D.ssa Cristiana Sagradini;

**A voti unanimi** palesemente espressi per alzata di mano da n. **10** presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Civitella di Romagna, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale sub lett. **A**) alla presente deliberazione;
2. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 24, comma 2 del TUSP, il presente provvedimento, adottato a norma del comma 1 della suddetta disposizione, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190, approvato dal Consiglio Comunale in data 18/03/2015 con delibera n. 10 ed aggiornato con deliberazione consiliare n. 22/2016 a seguito dell'ingresso del Comune di Civitella di Romagna nella compagine societaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. con il conferimento delle azioni delle società partecipate Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione e dei relativi allegati:
- a tutte le società partecipate dal Comune;
  - alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna;
  - al Ministero dell'Economia e delle Finanze (alla relativa casella istituzionale di posta elettronica certificata) al fine di assolvere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 24, comma 3 del TUSP, in assenza dell'individuazione, da parte di detto Ministero, della propria struttura interna di cui all'art. 15 del TUSP.

*Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;*

**Visto** l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:  
*“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;*

**A voti unanimi** palesemente espressi per alzata di mano da n. **10** presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

## **PARERI**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI.**

### **SETTORE AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo

**PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~\***

Data 25/09/2017

**Il Responsabile del servizio**

**F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

### **SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo

**PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~\***

Data 25/09/2017

**Il Responsabile del servizio**

**F.to Dott.ssa Stefania Buscherini**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,  
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.  
100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE  
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI.**

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo

**PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~\***

Data 26/09/2017

**Il Responsabile del servizio**

**F.to Dott.ssa Stefania Buscherini**

**PUNTO N. 7: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DA D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI."**

**SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Giorgio Cigna)**

Quest'anno la delibera è leggermente diversa da quella che abbiamo fatto gli altri anni, perché è entrato in vigore il D.lgs. 175, che ha fatto una stretta ancora maggiore, rispetto ai controlli che noi dobbiamo fare sulle società partecipate. Noi dobbiamo fare quest'anno una verifica relativa, non solo all'utilità delle società, ma anche alla loro capacità finanziaria ed economica, relativamente ai dati di bilancio che vengono comunicati. Sono presenti infatti due allegati, un primo allegato che è quello della relazione sintetica, per modo di dire, sono 103 pagine, dove vengono individuate sia le società che vengono gestite direttamente dagli enti, sia le società che vengono gestite indirettamente, ossia attraverso la partecipazione di Livia Tellus. Voi sapete che abbiamo costituito una società che si chiama Livia Tellus, che su alcune delle società da noi partecipate, svolge il controllo analogo, ossia quella forma di controllo che noi dobbiamo svolgere in maniera identica all'attività che noi svolgiamo sui nostri uffici. Abbiamo predisposto poi nell'allegato B) le schede, sono una ventina, se non vado errato, che sono predisposte sul modello della Corte dei Conti, perché questi atti vengono poi comunicati alla Corte dei conti. Per fare quest'atto, che quest'anno è leggermente diverso da quello posto in essere negli anni precedenti, ci siamo avvalsi anche dell'aiuto di chi questa operazione l'ha compiuta per il Comune di Forlì, perché non ci dimentichiamo che alla fine le partecipazioni sono praticamente identiche, ciò che cambia è la percentuale, ma evidentemente i dati sono gli stessi: i dati sostanziali, quelli che ci interessano sono gli stessi, che sono i dati attinenti ai bilanci, gli ultimi 3 esercizi, all'attività posta in essere ed alle finalità attese. Quindi noi ci siamo avvalsi anche della collaborazione di Livia Tellus.

In quest'atto è previsto il parere del revisore, mentre, ad esempio, a Santa Sofia il revisore non ha voluto esprimere il parere, conformemente a quanto è successo a Forlì, perché c'è la diatriba se su un atto del genere sia necessario o meno il parere del revisore, perché questo? Perché l'atto, di fatto, non attiene ad una modifica immediata e diretta alla costituzione di una società, né tanto meno ad una modifica di una società già costituita, tant'è vero che l'unica modifica che noi andiamo a fare alla costituzione di una società, riguarda il punto successivo, che anticipo e che riguarda ATR. Il punto successivo prevede infatti una modifica all'atto costitutivo di ATR che consente in sostanza di trasferire delle quote in Livia Tellus, perché poi queste quote vengono a loro volta inserite all'interno della nuova società, che dovrà essere costituita con Ravenna e Rimini, per la gestione del trasporto locale.

La società è Trasporto Locale Romagnolo e su quest'atto tutti i revisori si sono trovati d'accordo, proprio perché attua una modifica alla costituzione della società, ad esprimere il parere.

Questo giusto per dare un po' di informazione su quello che succede nei Comuni limitrofi.

Comunque per quanto riguarda Civitella, il parere del revisore c'è sulla revisione straordinaria e sull'atto relativo ad ATR, scissione parziale e asimmetrica, ecc.

**SINDACO (Claudio Milandri)**

Avete domande da fare? Procediamo alle votazioni:

Favorevoli? Direi all'unanimità

Ripetiamo per l'immediata eseguibilità:

Favorevoli? Unanimità

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**Il presidente  
F.to MILANDRI CLAUDIO**

**Il segretario comunale  
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA**

---

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 27/09/2017

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 06-10-2017 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 06-10-2017

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, \_\_\_\_\_

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

**La presente copia è conforme all'originale.**

Civitella di Romagna, 06-10-2017

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---